

Martedì, 15 Maggio 2012 Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia

username password [?](#)



Mac lento?

Rendere il tuo Mac > 25% più veloce con MacKeeper

[Accelerati il tuo Mac](#)

I M M I G R A Z I O N E . b i z

IL PORTALE DI RIFERIMENTO PER GLI IMMIGRATI IN ITALIA

- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)
- [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 81 del 27 marzo 2012 Tribunale di Napoli

Il Tribunale di Napoli riconosce la mera protezione umanitaria al cittadino nigeriano richiedente, in via principale, protezione internazionale, in quanto perseguitato per il proprio orientamento sessuale



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Chiedeva l'annullamento della decisione della Commissione territoriale di Caserta e il riconoscimento dello status di rifugiato; in subordine, e gradatamente, 1) la protezione sussidiaria prevista dall'art'art. 2, lett. f) del [d.lgs 28.1.2008 n. 25](#), 2) la protezione umanitaria.

Il G.I. fissava l'udienza è contestualmente, disponeva a cura della Cancelleria, le notificazioni e comunicazioni previste dal citato art. 35.

All'udienza del giorno 13.1.2012, compariva personalmente ricorrente è si riportava quanto già dichiarato in commissione; acquisita documentazione, la causa veniva riservata per la decisione.

*****, ha dichiarato di essere fuggito dal suo paese per evitare le conseguenze di una relazione omosessuale allacciata con un ragazzo di religione musulmana.

In particolare, precisato di essere scappato dal suo villaggio dopo che la madre del suo compagno li aveva sorpresi in atteggiamenti intimi. I parenti del ragazzo lo avevano cercato ed egli, temendo per la propria incolumità, dapprima si era diretto a Benin City e, poi, aveva lasciato il paese diretto in Niger; la pubblicazione sul giornale, della sua foto e l'annuncio che era ricercato dalla polizia lo avevano convinto a non fare più ritorno nel paese.

Va osservato che l'unico elemento di nuovo aperto dalla ricorrente a sostegno della sua richiesta di protezione è costituito dal trafiletto, corredato da una foto, con il quale il giornale Nigerian Observer riportava, nell'edizione dell'8 febbraio 2008, la notizia che tale ***** era ricercato dalla polizia per comportamenti omosessuali: con la persona di religione musulmana. Il giornale aggiungeva che tale relazione aveva provocato scontri tra le comunità musulmana e quella cristiana.

Il documento prodotto, a parere del giudicante, non è assolutamente idoneo a comprovare la veridicità di quanto dichiarato nel ricorso.

Manca, innanzitutto, la prova che l'annuncio pubblicato giornale si riferisca proprio la persona del ricorrente: infatti, dopo lato, la mancanza di un documento d'identità, rilasciato paese d'origine, impedisce di individuare nelle ricorrente la persona indicata come ricercato dalla polizia; dall'altro, la comparizione della foto riprodotta sul giornale con quell'permesso di soggiorno evidente sensibili differenze somatiche tra i volti ritratti virgolette si osservi, ad esempio, il diverso taglio degli occhi), tali da far sorgere il legittimo dubbio che si tratti, in realtà, mi sono affatto diversa.

Sebbene invitato a produrre un documento d'identità rilasciato dal paese di provenienza, il ricorrente ha ribadito che l'unico documento in suo possesso e rappresentava permesso di soggiorno. Senonché, nell'audizione svoltosi innanzi alla commissione, il ricorrente, pur ribadendo di essere partito approvo paese senza documenti d'identità, ha ammesso, però, di possedere; cosicché, ben avrebbe potuto farseli recapitare (così come è avvenuto per la copia del giornale) e di dimostrare la sua reale identità di permessi di soggiorno, d'altronde, viene compilato sulla base dei dati indicati dall'interessato al momento dell'ingresso nel territorio dello Stato; cosicché, allorquando il ricorrente non abbia un documento rilasciato dalle autorità del paese di provenienza, nessuna garanzia esso è in grado di offrire in ordine all'identità personale.

È incontestabile che nel giudizio di riconoscimento dello status di rifugiato, l'onere gravante sulle richiedente, ex articolo 2697 c.c., deve ritenersi attenuato in considerazione del ridotto grado di disponibilità obiettiva delle prove, ma quando taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni delle richiedente la protezione internazionale non solo suffragati da prove, essi possono essere considerati veritieri sola condizione che:

a) il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;

- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso siano stati prodotti e sia stata fornita una idonea motivazione della eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni dei richiedenti siano ritenute coerenti e plausibili e non siano in contraddizione con le informazioni generale e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
- d) il richiedente abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto giustificato motivo per ritardarla;
- e) dai riscontri effettuati il richiedente sia, in generale, attendibile.

Al riguardo, va osservato: 1) la domanda di protezione risulta presentata ben due anni dopo l'ingresso in Italia, senza che il ricorrente abbia addotto una plausibile giustificazione di tale ritardo ("ho capito che quello che avevo fatto in Nigeria la è considerato grave e illegale, qui in Italia non lo è"); 2) il ricorrente si curato di produrre il documento d'identità richiesto; 3) la vicenda narrata presenta alcuni aspetti contraddittori o poco plausibili.

Sotto quest'ultimo profilo, non può non evidenziarsi, infatti, che: 1) lo stesso ricorrente ammesso che prima delle vicenda che lo avrebbe spinto a lasciare il paese, egli non aveva mai patito alcuna conseguenza per i suoi orientamento omosessuale, anche se secondo quanto da lui sostenuto, in Nigeria "chi viene trovato a fare certi atti, può essere ucciso"; 2) il compagno *****, benché la vicenda sia ormai, a detta della ricorrente, divenuta di pubblico dominio, nessuna conseguenza penale ha patito e ciò con solo perché "la famiglia ritiene che lui nozione sessuale, ma che io lo abbia coinvolto in tutto questo, violentando"; 3) come emerge dalle fonti internazionali indipendenti, nelle regioni che non applicano la shari'a, non vi è notizia di condanne per omosessualità.

La domanda principale va, pertanto, respinta.

Le gravissime tensioni che attraversano la Nigeria, le contrapposizioni violente tra cristiani musulmani, gli attentati sanguinosi che nelle ultime settimane hanno scosso il paese rendono, invece, ragione delle riconoscimento alla ricorrente del diritto ad un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Pur dovendosi escludere che in Nigeria sia in atto un conflitto armato interno e regni un clima di violenza indiscriminata, tale da mettere a repentaglio la vita o la persona degli abitanti, tuttavia la situazione della sicurezza personale è sicuramente precarie.

Al riguardo, il sito del Ministero degli Affari Esteri "Viaggiare sicuri" riferisce che, "E' attuale il rischio di atti di terrorismo e di violente sommosse. La possibilità di sequestri di persona rimane elevata, in particolare nelle aree più remote e più difficilmente controllabili da parte delle Autorità.

Sono, momento, fortemente sconsigliate visite negli Stati di Plateau, Borno Bauchi. Yobe. Kano e Kanduna, se non per motivi di necessità e con particolari cautele. A Jos, nello stato di Plateau hanno avuto luogo attentati dinamitardi, il 24 e 25 dicembre 2010 e ricorrenti violenze etnico-religiose. A Maiduguri (Borno), a Damaturu (Yobe), a Bauchi (Stato omonimo), a Kaduna (Kaduna), a Suleja e Madalla (Stato di Niger) e ultimamente Kano (Stato omonimo" si sono registrate frequenti violenze settarie e numerosissimi attentati, anche rivendicati dalla setta integralista islamica Boko Harem.

Il 31 dicembre 2011 le Autorità locali hanno rinunciato all'adozione dello Stato di Emergenza in diverse arie di Governo Locale (LGA), maggiormente interessate, in tempi recenti, da eventi terroristici o violenze settarie negli Stati di Borno, Yobe, Plateau e Niger. Si riporta l'elenco delle "Local Government Area" interessate: Borno State: 1. Maiduguri Metropolitan; 2. Gaboru Ngala; 3. Banki Bama; 4. Biu; 5. Jere Yobe State: 1. Damaturu; 2. Geidam; 3- Potiskum; 4. Buniyadl-Gujba; 5 Gasua-Bade Plateau State 1. Jos North; 2. Jos South; 3 Barkin-Ladi; 4 Riyon Niger State: tutte le aree. Le misure prevedono la chiusura di alcuni tratti di frontiera con nazioni confinanti, quali la Repubblica del Ciad e la Repubblica del Niger, ulteriori controlli sui movimenti di persone e mezzi da parte delle forze di sicurezza, nonché possibili limitazioni agli spostamenti dei residenti e l'espulsione degli stranieri irregolari proveniente dalle nazioni vicine.

Sono adottate misure di coprifuoco, con diverse modalità di attuazione, nelle capitali degli Stati di

Adamawa, Borno, Kaduna, Kano, Niger, Oyo e Zamfara.

sconsigliati sono anche viaggi nel Delta del Niger, che ha visto fino ai tempi recenti azioni i cosiddetti militanti rivolti contro espatriati e imprese straniere e presenta elevati livelli di criminalità, se non per motivi di lavoro o necessità e con idonee precauzioni e misure di sicurezza.

Nella capitale Abuja si sono registrati diversi attentati: il primo ottobre 2010, in occasione della celebrazione del 50° anniversario dell'Indipendenza, il 16 giugno 2011, ai danni del Quartier Generale della Polizia, e il 26 agosto 2011, alla sede delle Nazioni Unite.

In occasione delle celebrazioni per la ricorrenza musulmana dell'Eid El Adha (Festa del Sacrificio) del 6 e 7 novembre 2011 si è registrato un allarme su possibili attentati ad edifici pubblici, centri commerciali, mercati e agli alberghi che ospitano clientela internazionale della capitale. Le Autorità locali hanno assicurato di avere adottato misure aggiuntive di prevenzione e protezione.

Si stima che le violenze settarie abbia usato circa mille morti nel 2011".

Ai sensi dell'art. 35, comma 10, del d.lgs n. 25/2008 la sentenza deve essere notificata al ricorrente comunicato pubblico ministero e dalla commissione interessata.

Il parziale accoglimento della domanda costituisce il giusto motivo per dichiarare non ripetibili le spese del procedimento.

P.Q.M.

1) Accoglie, i limiti di cui in motivazione, la domanda e dichiara che il ricorrente ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2) Dichiara non ripetibili le spese del procedimento.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.

Il Giudice
Dott. Carlo Gagliardi

Napoli, 31 gennaio 2012

Depositato in Cancelleria
il 27 marzo 2012

**Si ringrazia per la segnalazione
l'Avvocato Francesco Priore di Napoli**

Lunedì, 14 Maggio 2012

News



[Arrestati sette immigrati che organizzavano gli sbarchi](#)

Sono stati tutti arrestati stamattina i sette cittadini extracomunitari che organizzavano gli sbarchi per la Sicilia. ...

[Leggi tutto »](#)

[Governò, possibile arrivi di nuovi immigrati dalla Libia](#)

Da quindici anni a questa parte sono di migliaia gli immigrati sbarcati sulle nostre coste. Il boom di arrivi del 2010...

[Leggi tutto »](#)

[Acquisto della casa, per l'80% degli immigrati è un'impresa difficile](#)

Quello che è diventato un sogno per tutti gli italiani, anche per gli immigrati è un tabù. Per l'80% degli immigrati l'...

[Leggi tutto »](#)

[Finalmente il cambio di residenza in tempo reale](#)

Dal 9 maggio i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche - di residenza e di trasferimento all'estero...

[Leggi tutto »](#)

[Modena. proposta una tassa sulla residenza per gli immigrati](#)

Sembra di essere tornati al 1300 quando Edoardo III d'Inghilterra per sostenere gli elevatissimi costi derivanti dalla ...

[Leggi tutto »](#)

Espulsione, è indispensabile tradurre il provvedimento in una lingua veicolare

Come recita l'art. 13 comma 7 "il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonché ...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- 1. [Chiedere asilo](#)
- 2. [Ottenere la cittadinanza](#)
- 3. [Fisco](#)
- 4. [Lavorare in Italia](#)
- 5. [Sposarsi in Italia](#)
- 6. [Ricongiungimento familiare](#)
- 7. [Assistenza sanitaria](#)
- 8. [Visti ingresso](#)
- 9. [Turismo](#)
- [Guarda tutti »](#)

Bacheca

- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)



Help.Immigrazione

- > [Sono una cittadina ucraina ...](#)
- > [Sono un cittadino marocchino...](#)
- > [Sono una lavoratrice ...](#)
- > [Sono una lavoratrice ...](#)
- > [Se assumo una persona ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)
- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)

- [Guarda tutti »](#)



Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2012 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) |

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891